



Città di Acireale

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE
SPORTIVE COMUNALI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 152 del 10/12/2025

INDICE

TITOLO I – STRUTTURE SPORTIVE

PREMESSA

Art. 1 - Principi generali e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Individuazione degli impianti sportivi

Art. 4 – Forme di gestione, accesso e uso degli impianti

TITOLO II – AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI

Art. 5 – Tipologie di affidamento a terzi

Art. 6 – Soggetti assegnatari degli spazi

Art. 7 – Procedura per l’assegnazione in uso degli spazi

Art. 8 – Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 9 – Concessione in gestione degli impianti

Art. 10 – Rapporto concessorio e contenuto delle convenzioni

Art. 11 – Gestione indiretta di impianti senza rilevanza imprenditoriale

Art. 12 – Contabilità e rendiconto

Art. 13 – Revoca della concessione

Art. 14 – Gestione indiretta di impianti di rilevanza imprenditoriale

Art. 15 – Scelta dell’affidatario

Art.16 – Durata della concessione

TITOLO IV– DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 17 – Diritti e obblighi

Art. 17 bis – Quota sociale obbligatoria

Art. 18 – Assicurazioni

Art. 19 – Manutenzioni

Art. 20 – Divieto di sub concessioni

TITOLO V– VIGILANZA CONTROLLO E TARIFFE

Art. 21 – Vigilanza e controllo

Art. 22 – Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni

Art. 23 – Tariffe

Art. 24 – Controversie

TITOLO VI – PALESTRE COMUNALI

Art. 25 – Principi generali e finalità

Art. 26 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 27 – Criteri di assegnazione e di concessione d'uso

Art. 28 – Adempimenti

Art. 29 – Referente

Art. 30 – Uso dell'impianto

Art. 31 – Impianti e attrezzature

Art. 32 – Concertazione con gli istituti scolastici

TITOLO VII – DISCIPLINA DELLE TARIFFE, MODALITA' DI PAGAMENTO, CAUZIONI E SANZIONI

Art. 33 – Revoca delle concessioni d'uso

Art. 34 – Determinazione delle tariffe

Art. 35 – Concessioni onerose, gratuite o a tariffa agevolata

Art. 36 – Penalità

Art. 37 – Destinazione delle somme introitate

Art. 38 – Obblighi dell'ufficio concedente nei confronti del settore finanziario

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 – Rinvii

Art. 40 – Norme transitorie e finali

Allegato A - **NORME SULLA MANUTENZIONE**

Allegato B - **NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Allegato C - **NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI**

TITOLO I – STRUTTURE SPORTIVE

PREMESSA

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito a tutte le società ed associazioni sportive. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti locali interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell'Ente, con particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

Il Comune nel perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle attività motorie nelle scuole, anche in sinergia con altri soggetti pubblici interessati, attraverso un'offerta formativa integrata che verrà gestita in maniera unitaria dall'amministrazione comunale, dopo un'attenta verifica dei bisogni espressi dal territorio.

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

Nell'assegnare gli spazi annualmente, il Servizio Sport o il soggetto concessionario della gestione, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguono i seguenti principi:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
- e) garantire lo sviluppo dell'attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
- g) privilegiare nell'assegnazione le attività delle associazioni sportive aventi sede nel territorio del Comune di Acireale;

h) l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, che rispondano ai principi di cui al comma precedente, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:

- 1 attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
- 2 società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti.
- 3 attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o persone con disabilità e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- 4 società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende:

a. per Comune il Comune di Acireale;

b. per impianto sportivo, il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori).

L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali:

- spazi per attività sportive (campi, piste e relativi percorsi);
- servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi, ecc.);
- impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, elettrico, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, ecc.);
- spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi, ecc.).

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti sportivi comunali i seguenti impianti:

- Stadio Aci e Galatea, pista di atletica leggera e altri impianti;
- Pala Battiato;
- Palazzetto dello sport Arturo Volcan;
- Campo sportivo Comunale di viale Regina Margherita;

- Campo di Santa Tecla;
- Campo Antonino Abramo di Guardia;
- Campo di Santa Maria Ammalati;
- Pattinodromo Comunale.

ART. 4– FORME DI GESTIONE, ACCESSO E USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 (art. 6 e 7)

Il Comune di Acireale gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con D. L.vo 267/2000 e successive modifiche nei seguenti modi:

- 1) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto, del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire.
- 2) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica o negoziata a seconda della rilevanza imprenditoriale o meno dell'impianto sportivo.

Per ogni impianto sportivo, devono essere garantiti l'accesso e l'uso per i cittadini secondo il "principio dello sport per tutti".

L'Ufficio Sport regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società Sportiva o aderenti a Società Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche. (Allegato B e C)

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale ed esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti.

L'Ufficio Sport determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.

Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli.

TITOLO II – AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI

ART. 5 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO A TERZI

Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e in particolare con riferimento al D.Lgs. n. 38 del 28/02/2021.

Gli affidamenti possono essere:

- spazi all'interno di un impianto sportivo (assegnazioni in uso)
- impianto sportivo (concessione struttura).

ART. 6- SOGGETTI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI

Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono assegnati in uso ai seguenti soggetti:

- a. Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
- b. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- c. Istituzioni scolastiche;
- d. Associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- e. Società sportive professionistiche;
- f. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- g. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- h. Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l'impianto permetta un uso sportivo non organizzato (campi da calcetto, piste di atletica...).

In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti aventi fini di lucro a condizione che applichino il sistema del *profit sharing*.

ART. 7 - PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Le domande di assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, vengono presentate:

- 1) al Servizio Promozione Sportiva (per brevità Servizio Sport) per impianti gestiti direttamente dal Comune;
- 2) al soggetto concessionario per impianti dati in gestione, con le modalità definite dal singolo contratto. La domanda viene effettuata su un modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dal Servizio Sport.

Le domande dovranno pervenire al soggetto competente entro il 15 Luglio di ciascun anno. Per singole manifestazioni una tantum o attività legate al periodo stagionale, le istanze dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per le stesse.

Nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, nonché le generalità del responsabile dell'attività stessa.

Gli spazi negli impianti sportivi comunali, sono assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l'anno sportivo. Gli impianti possono essere altresì concessi per periodi inferiori e per un uso straordinario, se ciò è compatibile con la programmazione annuale. In ogni caso l'uso dell'impianto è regolato dagli allegati tecnici del presente regolamento.

L'uso straordinario degli impianti sportivi, deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale in accordo con il concessionario degli spazi.

Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere assegnato l'uso degli impianti: fino a ottemperanza del debito, oppure tramite presentazione di un piano di rientro dal debito assistito da fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta di primaria compagnia assicuratrice o da fideiussione a prima richiesta rilasciata da un soggetto iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 e 107 del TUB (D. Lgs. 385/1993), per come integrato dal D. Lgs. 141/2010, se la violazione riguarda il pagamento degli spazi.

La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata, se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione.

ART. 8- SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO

Il Servizio Sport o il concessionario della gestione possono sospendere le assegnazioni nei seguenti casi:

- per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione
- per improrogabili interventi di manutenzione
- per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili.

Quanto sopra, con le modalità previste dall'assegnazione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Ente. o del concessionario. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti. La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla Giunta comunale.

Il Servizio Sport dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- abbiano violato le norme del presente regolamento;
- abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
- abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate al comma precedente e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

Il concessionario della gestione procede alla decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate; il provvedimento dovrà essere comunicato e approvato dall'Ufficio Sport.

Il Servizio Sport può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Ente:

- per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 9 - CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento, tramite procedura ad evidenza pubblica nel caso di impianti a rilevanza imprenditoriale e procedura negoziata per quelli senza rilevanza imprenditoriale.

L'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui al presente articolo con i relativi punteggi.

Per quanto attiene alla composizione delle Commissioni per l'affidamento degli impianti sportivi, si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti.

Per gli impianti assegnati in concessione è prevista l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze.

L'avviso pubblico per la concessione in gestione elencherà precisamente le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto. L'offerta del concorrente dovrà obbligatoriamente, a pena di decadenza, prevedere un'organizzazione del personale che comprenda comunque tali figure.

Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione.

Il gestore è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati sull'impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore.

Il gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto.

ART. 10 - RAPPORTO CONCESSORIO - CONTENUTO SPECIFICO DELLE CONVENZIONI

I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:

- Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- Durata della convenzione;
- Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
- Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
- Applicazione e riscossione tariffe;
- Applicazione e riscossione delle sanzioni;
- Piano di manutenzione ordinaria e cura dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
- Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
- Garanzie;
- Forme di controllo da parte del Comune di Acireale;
- Obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune. I Bilanci della gestione dovranno essere corredati da una relazione economico-gestionale certificata da una figura professionale iscritta all'albo dei ragionieri, dei dottori commercialisti o dei revisori contabili, relativa almeno all'attività pregressa degli ultimi due anni.
- Obbligo per il concessionario di trasmettere annualmente all'Amministrazione idonea documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti, se ve ne sono, ai lavoratori dipendenti e a altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti.
- Responsabile della struttura (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi.

Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

ART. 11 - GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, previo esperimento di procedura negoziata può essere concessa a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri con cui assegnare le concessioni, tenendo conto delle seguenti priorità:

- società e/o enti che hanno sede legale ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo da almeno un anno;
- società e/o enti che svolgono attività per disabili residenti;
- società e/o enti che svolgono attività per giovani residenti.
- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
- voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica, acqua e gas;
- la durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile con atto motivato per ulteriori anni 2, previa verifica della convenienza del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

Pregresse situazioni debitorie nei confronti dell'Ente e/o di terzi determinano motivo di inammissibilità alla procedura con la quale si intende affidare l'impianto in concessione.

ART. 12 – CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione effettuata nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 13 - REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 11 sono revocate dalla A.C. quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- vi siano gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali imputabili al concessionario.

ART. 14 - GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La concessione in gestione indiretta degli impianti sportivi a rilevanza imprenditoriale, è affidata in via preferenziale a:

- a. società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Registro Nazionale delle attività agonistiche e sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- b. federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
- c. enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
- d. associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

In via residuale, la gestione degli impianti può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti a condizione che applichino il sistema del profit sharing.

ART. 15 - SCELTA DELL'AFFIDATARIO

La scelta dell'affidatario avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

L'avviso pubblico di selezione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, ai sensi del Codice dei contratti e del relativo regolamento di attuazione, tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche degli impianti sportivi.

I criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali:

- **Qualità del soggetto e del progetto.**

- La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) Storicità del sodalizio sportivo, che ha contribuito nel tempo alla valorizzazione ed al potenziamento infrastrutturale dell'impianto sportivo, con riferimento anche alla valenza sociale delle attività svolte dal sodalizio medesimo.

b) Radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;

c) Esperienza gestionale in genere, nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare e la natura dilettantistica e volontaria del soggetto. L'esperienza gestionale potrà non essere riconosciuta - con giustificata motivazione - qualora siano emersi nel corso degli anni, in modo inequivocabile e documentato, aspetti negativi nella gestione degli impianti sportivi, nella conduzione dell'attività sportiva e accumulo di debiti, per almeno un biennio, nei confronti del Comune.

d) Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva.

e) Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e scientifica degli istruttori degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo, nonché degli impegni assunti per promuovere la continuità occupazionale, qualora non vi siano clausole di maggiore garanzia, mediante l'attribuzione di specifici punteggi, in relazione al numero di lavoratori del soggetto cessante che il concorrente (affidatario) si impegna a ricollocare in caso di affidamento del servizio.

f) Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno formale da parte del legale rappresentante della società - da riportare nella convenzione - a presentare fideiussione pari all'importo indicato, a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l'importo complessivo degli interventi.

- **Qualità economica**

La valutazione della convenienza economica si baserà sul seguente criterio proporzionale, sulla base delle offerte migliorative rispetto al contributo massimo stabilito dall'Amministrazione; per ciascun impianto, sotto forma di compartecipazione ai costi delle

utenze, fissato tenendo conto dei dati più recenti e comunque secondo il reale andamento dei consumi dell'impianto.

La Commissione giudicatrice per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi applicherà tale criterio in funzione dei seguenti elementi:

- stato dell'impianto da assegnare;
- tipologia dell'impianto da assegnare;
- impianto che si caratterizza come complesso multifunzionale.

ART. 16 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di norma quinquennale (5 anni), salvo quanto espressamente previsto dall'Avviso Pubblico.

TITOLO IV– DIRITTI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 17 - DIRITTI E OBBLIGHI

Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato A al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.

Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare, agevolazioni comprese, il piano tariffario approvato dal Comune. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato tramite la contabilità separata di cui al punto 10. Il concessionario deve presentare obbligatoriamente il palinsesto dell'impianto entro il mese di settembre di ogni anno per la relativa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, pena l'impossibilità di assegnare gli spazi in uso.

Al concessionario spetta:

- l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

- l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione.
- l'eventuale contributo di compartecipazione alle utenze, come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;
- lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, in condivisione con l'eventuale assegnatario in uso degli impianti, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
- l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune;

Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nella convenzione;

Il concessionario è obbligato a partecipare a corsi o seminari di formazione gratuiti inerenti la gestione degli impianti sportivi organizzati dall'Ente.

ART. 17-bis – QUOTA SOCIALE OBBLIGATORIA

In attuazione dei principi di coesione sociale e tutela della salute definiti all'art. 1 del presente regolamento, ogni concessionario di impianti sportivi comunali è obbligato a riservare una quota minima pari a 10 ore mensili totali di utilizzo dell'impianto a titolo completamente gratuito per finalità sociali.

Tale riserva è destinata esclusivamente ad attività motorie o formative rivolte a:

- Soggetti con disabilità fisica o psichica;
- Minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio socio-economico segnalati dai Servizi sociali del Comune di Acireale;
- Progetti di contrasto alla dispersione scolastica o di integrazione sociale promossi dall'Amministrazione.

L'individuazione dei beneficiari e la programmazione e realizzazione di tale quota sociale spettano al Servizio Sport, in coordinamento con l'Ufficio Servizi Sociali, che ne darà comunicazione al gestore entro l'inizio della stagione sportiva.

Il concessionario deve inserire nel rendiconto annuale di cui all'art. 12 una specifica sezione che attesti l'effettiva fruizione della quota sociale, indicando ore erogate e tipologia di utenza. Il mancato rispetto dell'erogazione della quota sociale può incidere sulla valutazione dell'adempimento contrattuale del concessionario.

ART. 18 - ASSICURAZIONI

Tutti i concessionari degli impianti sportivi sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi per cui dovranno stipulare apposita polizza assicurativa che il concessionario dovrà produrre prima della sottoscrizione dell'atto concessorio.

I concessionari sono ugualmente responsabili di eventuali danni o incidenti accaduti al pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate, ed ai fruitori degli impianti sportivi, derivanti da cattiva gestione degli stessi, a copertura di ciò il concessionario dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa.

Tutti i concessionari sono inoltre tenuti ad assicurare i loro associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva.

L'assolvimento di detti obblighi, va documentato all'Ente entro dieci giorni dalla stipula della convenzione e comunque prima di iniziare la fruizione dell'impianto.

ART. 19 - MANUTENZIONE

L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato **A** al presente regolamento (norme sulla manutenzione), di cui costituisce parte integrante.

La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata.

Sono a carico dell'Ente le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Acireale.

Qualora il concessionario, su propria iniziativa, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere preventivamente approvati con provvedimento formale dal Servizio Tecnico competente del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Ente, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Ente potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione. L'elenco

delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto e allegato come parte integrante dell'avviso pubblico.

ART. 20- DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo.

E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all' Ente e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l' Ente e il soggetto aggiudicatario.

I rapporti di convenzione per l' esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall' Ente.

Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento dell'Ente.

TITOLO V- VIGILANZA CONTROLLO E TARIFFE

ART. 21- VIGILANZA E CONTROLLO

L'assegnatario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:

- a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
- b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

I Funzionari comunali, la Polizia locale o, comunque, persone incaricate dal Comune dovranno obbligatoriamente effettuare sopralluoghi almeno ogni tre mesi per verificare il corretto uso dei beni concessi. A tale sopralluogo segue redazione di dettagliato verbale.

Il Comune di Acireale, attraverso il Servizio Sport e l'eventuale concessionario della gestione, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

ART. 22 - SANZIONI, RISOLUZIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI

Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione del servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe, mancata esposizione delle tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, l'Ente, attraverso un provvedimento dirigenziale, provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/91 e del T.U.E.L. (D. L. 267/2000 art 7 bis comma 1) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.

Il Comune di Acireale dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:

- a) i pagamenti delle utenze (rimborsi o canoni) sono effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
- b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- c) la manutenzione ordinaria non effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
- d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.

Il Comune di Acireale, attraverso il Servizio competente, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, quando:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

I concessionari nei cui confronti sia stato applicato un provvedimento di risoluzione non potranno partecipare alla gara per l'affidamento di impianti sportivi per almeno un quinquennio.

ART. 23 - TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione. Le stesse, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale, in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo, dovranno essere pubblicate sul sito internet dell'Ente.

Il Comune, nella definizione delle tariffe, deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei deboli.

Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.

I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione e assegnazione degli impianti.

ART 24- CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Ente ed i concessionari, si nominerà preventivamente un collegio arbitrale così composto: un arbitro nella persona del Sindaco o suo delegato, un altro arbitro nella persona del Presidente della Società concessionaria o suo delegato, un terzo arbitro nominato da entrambe le parti in caso di accordo, o demandato al Presidente del Tribunale di competenza territoriale, in caso di mancato accordo.

TITOLO VI – PALESTRE COMUNALI

Art. 25 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Il Comune di Acireale ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità, in sintonia con i principi contenuti nel Libro Bianco dello Sport e le altre direttive della Comunità Europea.

Il Comune promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.

Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono.

Il Comune agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui agli articoli 18 e 33 della Costituzione.

Il Comune nell'ottica di garantire una sempre maggiore attenzione alle politiche sportive, può concedere in uso temporaneo le palestre comunali alle associazioni sportive senza

fini di lucro regolarmente costituite e, secondariamente, nei modi disciplinati dal presente regolamento, alle altre associazioni acesi senza fini di lucro con qualsiasi "mission sociale", ma che abbiano come fine il benessere della persona e la diffusione della cultura, tenendo conto, prioritariamente, delle esigenze degli istituti scolastici.

Art. 26 - MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dell'utilizzo delle palestre, corredata da ogni documento richiesto, deve essere redatta su modello messo a disposizione dall'Ufficio competente e indirizzato al medesimo ufficio. Le domande devono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno al protocollo generale del Comune. Eventuali richieste di utilizzo saltuario o episodico delle palestre devono esser presentate 20 giorni prima dell'evento sportivo per cui sono state richieste. La presentazione della domanda non comporta necessariamente il suo accoglimento. La non ammissibilità della richiesta dovrà essere motivata e comunicata entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

Le domande redatte su apposito modulo devono contenere tra l'altro:

- a. la ragione sociale della Società o del gruppo sportivo;
- b. l'iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- c. il programma delle attività che si intende svolgere, il responsabile della società o del gruppo sportivo;
- d. la garanzia che durante la presenza degli atleti in palestra sarà presente almeno un responsabile della società o del gruppo sportivo;
- e. l'impegno di restituire i locali nelle condizioni di pulizia e di agibilità in cui sono consegnati dal Comune;
- f. copia dello Statuto.

Art. 27 — CRITERI DI ASSEGNAZIONE E DI CONCESSIONE D'USO

L'Ufficio competente assegna prioritariamente l'utilizzo delle palestre alle società sportive che svolgono attività agonistica, alle associazioni, enti o gruppi che svolgono attività fisico motoria e ricreativa. Nel caso in cui vi fossero più richieste per i medesimi spazi ed orari, l'ufficio competente proporrà formule di accordo che possano soddisfare le esigenze di tutti i richiedenti. Laddove fosse impossibile addivenire a soluzioni concordate l'Amministrazione comunale sceglierà a chi concedere in uso le palestre sulla base dei seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

- a) ASD aventi sede nel territorio del Comune di Acireale
- b) società o gruppi sportivi che svolgono attività agonistica, con particolare riguardo a società appartenenti a federazioni sportive o enti di promozione sportiva iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

- c) numero di tesserati;
- d) importanza della società sportiva in rapporto al suo radicamento nella realtà sportiva cittadina e alla categoria di appartenenza (professionistica, semiprofessionistica, dilettantistica, amatoriale);
- e) data di presentazione della richiesta.

Ai richiedenti che non hanno in precedenza assolto a tutti gli obblighi previsti nei confronti del Comune non verrà rilasciata alcuna autorizzazione.

La concessione decade automaticamente per quelle società che a distanza di 15 giorni dalla data comunicata per l'inizio della loro attività non abbiano ancora utilizzato la palestra, salvo motivazioni valide che devono essere confermate dall'Ufficio competente.

Qualora la società assegnataria debba rinunciare in tutto o in parte alle ore assegnate, è tenuta a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche all'Ufficio competente.

Al fine di garantire una quanto più ampia fruizione da parte di più società delle palestre comunali e di impedire di fatto un monopolio di utilizzo da parte di pochi, l'Ufficio competente può assegnare le stesse palestre, da un minimo di un'ora ad un massimo di cinque ore settimanali, per ciascuna società.

Eventuali integrazioni orarie possono essere concesse, su richiesta, alle società richiedenti, qualora se ne verificasse la disponibilità.

È possibile assegnare concessioni di tipo saltuario ad associazioni che le richiedano. Le richieste nella fattispecie specifica devono pervenire all'Ufficio competente, almeno quindici giorni prima dalla data della manifestazione. Anche in questo caso è previsto, salvo eccezioni, il pagamento della tariffa piena.

La concessione d'uso avrà luogo esclusivamente a fronte del pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Municipale.

La concessione d'uso delle palestre cittadine annesse ad edifici scolastici di pertinenza comunale, è subordinata alla acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio di Istituto.

Nonostante ciò la concessione può essere rigettata, sospesa o revocata in qualunque momento, qualora il concessionario non rispetti una o più norme stabilite nel presente regolamento o per necessità scolastiche o del Comune.

Art. 28 - ADEMPIMENTI

Entro il 20 luglio l'Ufficio competente, con propria circolare, provvede a trasmettere i quadri definitivi di utilizzo delle palestre di propria pertinenza ai Presidenti delle Società sportive e ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi.

Ogni società-associazione utente delle palestre comunali deve comunicare entro il 5 agosto all'ufficio competente la data di inizio delle attività, nel rispetto del calendario e dell'orario assegnato, nonché il nominativo del referente maggiorenne responsabile della

società che curerà i rapporti con l'amministrazione comunale e con l'istituto scolastico in cui è ubicata la palestra e che si farà garante del corretto utilizzo della stessa, del rispetto delle norme del presente regolamento e del corretto e responsabile comportamento degli atleti.

Alla consegna dell'impianto alle società e gruppi sportivi per l'attività annuale, verrà redatto dall'Ufficio competente un verbale di consegna, da cui dovrà risultare lo stato, qualità e quantità delle attrezzature e dei materiali in dotazione della palestra.

Al termine della concessione sarà redatto un nuovo verbale con il quale saranno segnalati, eventuali danni a locali, impianto o attrezzature.

Danni di ogni tipo o malfunzionamenti dovranno essere comunicati tempestivamente in forma scritta all'ufficio competente, il quale provvede ad effettuare i controlli.

Di eventuali danni riscontrati sarà responsabile il gruppo, la società concessionaria nella persona del firmatario della domanda di concessione in uso della palestra.

Personale comunale dell'ufficio Sport e del Settore tecnico effettueranno sopralluoghi a cadenza semestrale per verificare il corretto uso dei beni concessi.

A tale sopralluogo segue la redazione di un verbale di stato dei luoghi e delle attrezzature.

Art. 29 - REFERENTE

Le società e/o associazioni che utilizzano in modo continuativo una palestra sono tenute a comunicare la scelta di un referente per società che garantisca l'apertura e la chiusura della struttura, la pulizia della palestra e dei servizi annessi al termine dell'utilizzo giornaliero da parte della società e qualora sia necessario, anche nell'intervallo tra un'attività e l'altra. Il nominativo, di tale responsabile va comunicato all'ufficio competente e al Dirigente Scolastico dell'istituto dove è ubicata la palestra.

Il Referente dovrà inoltre segnalare immediatamente all'ufficio competente e al dirigente scolastico tutti gli eventuali danni materiali alla struttura e alle attrezzature di pertinenza della palestra.

Art.30 - USO DELL'IMPIANTO

Gli spazi devono essere usati esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.

I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.

Le associazioni sportive concessionarie potranno svolgere l'attività agonistica comprendente gli incontri di campionato e/o tornei, nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza.

È vietato sub concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la subconcessione comporta la revoca dell'assegnazione delle strutture.

Per i minori, i gruppi scolastici ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti.

A richiesta della Direzione dell'impianto, i Dirigenti delle Società sportive e gli atleti dovranno esibire i propri documenti di identificazione.

In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo.

Il gioco del calcio (calcio a cinque e calcio a sette) è consentito solo nelle palestre e nei campi di gioco dedicati al calcio.

È vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso.

Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà il presidente della Società sportiva presente nell'impianto nel momento del danneggiamento.

Qualora invece il danno non fosse riconducibile ad una fascia oraria ben precisa, ne risponderanno in solido tutte le società sportive che usufruiscono dell'impianto.

Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di un imprevisto prolungamento di una partita di campionato.

L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva e, di norma non oltre le 23,30.

L'Ufficio competente si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere con un preavviso di almeno 15 giorni.

Il Concessionario deve far sì che durante l'utilizzo della palestra siano rispettate le norme antincendio e di pronto soccorso utilizzando le attrezzature in dotazione ai locali, provvedendo, a proprie spese all'acquisto di ulteriori attrezzature eventualmente necessarie.

Art. 31- IMPIANTI E ATTREZZATURE

Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata,

qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.

I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.

Le attrezzature e qualsiasi altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con la Direzione dell'impianto. L'Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.

Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso; il pagamento delle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale per l'utilizzo degli impianti dà diritto esclusivamente all'uso descritto nell'atto d'impegno/disciplinare stipulati.

I concessionari degli spazi si intendono espressamente obbligati ad attenersi ed a far attenere i propri iscritti e collaboratori alle norme del presente regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, di allenamenti ed esercizi sportivi, oltre a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Servizio Sport ritenesse di emanare in ordine alla concessione.

Art. 32 - CONCERTAZIONE CON I CONSIGLI DI ISTITUTO SCOLASTICI

Entro il 30 luglio di ogni anno, i Dirigenti scolastici dovranno indicare all'Ufficio competente le fasce orarie di utilizzo delle palestre di pertinenza per attività didattiche, specificando le ore di lezione curricolari e le eventuali attività extra curricolari direttamente organizzate dalla scuola per i propri studenti. Trascorso tale termine senza alcun riscontro, l'Ufficio competente considererà confermato tacitamente l'assenso per il periodo da settembre a giugno per le stesse fasce orarie fruite nell'anno scolastico precedente.

TITOLO VII – NORME SPECIFICHE SULLA DISCIPLINA DEI SINGOLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 33 – ALTRI IMPIANTI.

I regolamenti specifici su altri impianti non normati nel presente, faranno parte di apposita sezione.

Per la pista di atletica leggera si applicano le norme dell'apposito regolamento approvato con delibera di C.C. n.24 del 09/03/2024 che si richiama per intero e fa parte del presente Regolamento. (vedi sez.1).

TITOLO VIII – DISCIPLINA DELLE TARIFFE, MODALITA' DI PAGAMENTO, CAUZIONI E SANZIONI

Art. 34 - REVOCA DELLA CONCESSIONE D'USO

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio del Comune o altro dipendente da lui incaricato, ovvero personale in organico alla Polizia Locale, verifichi che le Associazioni sportive che non adempiono a quanto stabilito dal presente regolamento o nel caso in cui si riscontrino disomogeneità tra le assegnazioni e l'utilizzo effettivo di qualsiasi genere (inversioni con altre Associazioni non comunicate al Comune; presenza di atleti di fascia d'età diversa da quella comunicata, ecc.), lo stesso ha la facoltà di contestare per iscritto le inadempienze al referente dell'Associazione o al privato cittadino.

L'istituzione scolastica controlla il rispetto del regolamento in merito a sicurezza, pulizia custodia nei modi che ritiene più efficaci ivi compreso la compilazione di un registro d'uso. La eventuale mancata compilazione dello stesso è considerata inadempienza ed eventuali danni, carenza di pulizia e /o custodia riscontrati sono imputabili a coloro che non hanno provveduto alla compilazione del registro oltre che all'ultimo soggetto utilizzatore della palestra.

L'associazione o persona fisica entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di produrre, sempre per iscritto, le proprie contro deduzioni, le quali saranno verificate dal Responsabile del Servizio che deciderà se accoglierle o applicare una sanzione che va da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 500,00, in base alla gravità dell'inadempienza.

La revoca della concessione per mesi 12 scatterà automaticamente nei seguenti casi:

1. ad un secondo riscontro di inadempienze, nel caso di una prima accettazione delle controdeduzioni;
2. per gravi inadempienze alle norme del presente regolamento (violazione del planning di assegnazione, mancato pagamento nei termini previsti, sub-concessione a terzi, mancato rispetto delle norme di pulizia, custodia e sicurezza);
3. per reiterate inadempienze.

Art. 35 - DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE

Il sistema tariffario per l'utilizzo delle palestre è stabilito con apposita deliberazione della Giunta municipale cui spetta anche il compito di eventuali periodici aggiornamenti.

La tariffa d'uso non comprende le spese per custodia e pulizia che sono direttamente a carico del concessionario, salvo i casi in cui diversamente disposto nell'atto di concessione.

All'atto del ritiro della concessione la società sportiva dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Comunale di una cauzione di garanzia pari al 20% dell'importo totale dovuto per l' utilizzo della palestra. La Cauzione verrà restituita allo scadere della concessione, previo riscontro di assenza di danni alla struttura.

L'importo complessivo dovuto al Comune per l'utilizzo delle palestre verrà rateizzato in due soluzioni. Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato contestualmente alla sottoscrizione della convenzione e la ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla stessa.

La seconda rata dovrà essere versata a metà della scadenza della convenzione a suo tempo sottoscritta. Il mancato pagamento della seconda rata costituirà preclusione alla sottoscrizione di eventuali successive convenzioni.

Art. 36 - CONCESSIONI ONEROSE, GRATUITE O A TARIFFA AGEVOLATA

Le concessioni di cui al presente regolamento sono sempre onerose. Il Sindaco, per lo svolgimento di attività ritenute particolarmente meritevoli, può concedere l' utilizzo gratuito o il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, che comporta la riduzione del 50 % delle tariffe.

Le manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale non sono soggetti all'applicazione delle tariffe.

Art. 37 – PENALITA'

Nel caso in cui il concessionario rinunci all'utilizzo delle ore assegnate, non ha diritto al rimborso di quanto già pagato. La rinuncia all'utilizzo delle ore settimanali oltre il 20% del monte ore assegnato comporta la perdita della cauzione.

Art. 38 — DESTINAZIONE DELLE SOMME INTROITATE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI

I proventi derivanti dalle concessioni delle palestre comunali alle società sportive saranno destinati ad uno specifico capitolo di bilancio per l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria delle strutture.

Il criterio di assegnazione dei contributi dovrà essere direttamente proporzionale alla fruizione delle strutture.

I lavori da eseguire debbono ottenere il parere preventivo da parte dell'Ufficio Tecnico e a completamento dei lavori il parere di regolare esecuzione; il preventivo di spesa deve riportare il visto di congruità da parte dell'ufficio Tecnico Comunale.

Le società sportive concessionarie, potranno proporre l'esecuzione di lavori o l'acquisto di attrezzature, a scomputo totale o parziale della somma del canone dovuto; La proposta deve essere autorizzata da parte degli uffici comunali anche ai fini della congruità dei preventivi sottoposti.

Art. 39 - OBBLIGHI DELL'UFFICIO CONCEDENTE NEI CONFRONTI DEL SETTORE FINANZIARIO

L'Ufficio competente dovrà rendere noto periodicamente al Settore Finanziario — Servizio Entrate, un elenco delle società sportive che utilizzano le palestre, con i relativi corrispettivi che le stesse sono tenute a versare, al fine di consentire al medesimo ufficio di avere contezza delle somme che l'Ente dovrà potenzialmente introitare.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 40 - Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:

- a. al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- b. alle L.L. n. 517/77 e n. 23/96 in materia di ordinamento scolastico e di edilizia scolastica;
- c. al D. Lgs. 38/2021 per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
- d. alla vigente normativa in materia di concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- e. al D. Lgs. 36/2021 in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici;
- f. alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- g. alla normativa generale e specifica inerente agli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- h. alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

ART. 41 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e abroga il regolamento vigente. Restano in vigore gli Atti d'obbligo in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni stabilite fino alla naturale scadenza.

Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi conserva la sua efficacia fino all'approvazione di un nuovo sistema tariffario con apposita deliberazione dell'Amministrazione da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

L'elenco degli impianti sportivi comunali, di cui all'art. 3 del presente regolamento, sarà periodicamente aggiornato in base ad eventuali nuove realizzazioni o ristrutturazioni che comportino la suddivisione di un impianto, con provvedimento della Giunta comunale.

ALLEGATO A

NORME SULLA MANUTENZIONE

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dai Servizi Tecnici ed allegato al bando di gara.

Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative.

Contenuto del Piano di Manutenzione è l'ordinaria manutenzione a carico del Concessionario, che riguarda a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. riparazione di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b. riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- c. verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- d. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- e. riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.....;
- f. manutenzione ordinaria del verde;
- g. vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- h. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- i. riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
- j. manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti che rispettino le normative CEE
- k. manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
- l. manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
- m. manutenzione degli impianti di condizionamento;
- n. manutenzione degli impianti di trattamento acqua;
- o. verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
- p. verifica biennale degli impianti di messa a terra con pagamento dei relativi oneri;

q. nomina del terzo responsabile e manutenzione ordinaria delle centrali termiche in caso di volturazione delle utenze, così come previsto dalla Legge 10/91, dal D.P.R. 412/93 integrato dal D.P.R. 551/99, dalla Legge 46/90 s.m.i. e D.P.R. 447/91 integrate D.P.R. 392/9;

r. oneri connessi all'intestazione del certificato di prevenzione incendi, laddove presente, quali pagamento della tariffa e documentazione tecnica necessaria per il rinnovo;

s. oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;

t. pagamento degli oneri riguardanti il funzionamento dell'impianto, quali gli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni;

u. oneri connessi alla corretta manutenzione del defibrillatore.

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall' Ente, con addebito delle relative spese al concessionario.

È fatto obbligo al Concessionario di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e l'aggiornamento del Piano di Manutenzione con il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato dall'Ente, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo.

ALLEGATO B

NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

UTILIZZO ED ACCESSO

Gli spazi devono essere usati esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.

I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.

È vietato subconcedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la subconcessione comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio;

Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti. A richiesta della Direzione dell'impianto, i Dirigenti delle Società sportive e gli atleti dovranno esibire i propri documenti di identificazione.

I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione ed a richiesta da parte della direzione degli impianti lo devono esibire;

In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.

Il gioco del Calcio a cinque e calcio a sette è consentito solo nelle palestre e nei campi di gioco dedicati al calcio.

È vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto.

In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento; in difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà la Società sportiva presente nell'impianto al momento del danneggiamento. Qualora invece il danno non fosse riconducibile ad una fascia oraria ben precisa, ne risponderanno in solido tutte le società sportive che usufruiscono dell'impianto.

I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati. Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati nel relativo guardaroba e/o armadietti a rotazione; la Direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori e i Dirigenti delle Società sportive dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.

Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nel Complesso verranno trattenuti a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della polizia Municipale.

L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile, acqua e energia elettrica.

Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.

L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva e, di norma non oltre le 23,30;

Ai frequentatori delle palestre o comunque degli impianti con eventuali altri locali attinenti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.

È vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree con apposite macchine distributrici e/o Bar.

È vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.

È vietato l'accesso agli animali.

È vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza .

E' vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo, ad esclusione degli impianti sportivi dotati di apposito parcheggio per gli utenti con disabilità.

È vietato fare fotografie, riprese filmate salvo comunicazione alla Direzione dell'impianto, la quale, di volta in volta, valuterà secondo quanto previsto dal D.gls n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., se accordare l'autorizzazione o meno.

Il Direttore e/o del gestore si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.

L'Ente si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere.

IMPIANTI E ATTREZZATURE

Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Ente, possono procurarsi autonomamente le attrezzature per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti e attrezzi come per.es. il pugilato (ring), lotta (materassini), scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità all'eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.

I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.

Le attrezzature e qualsiasi altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con la Direzione dell'impianto.

L'Ente, pertanto, non potrà essere ritenuto responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti causati dalla non osservanza della suddetta regola possa determinare.

ALLEGATO C

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI

È vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà il presidente della Società sportiva presente nell'impianto nel momento del danneggiamento. Qualora invece il danno non fosse riconducibile ad una fascia oraria ben precisa, ne risponderanno in solido tutte le società sportive che usufruiscono dell'impianto.

Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati nel relativo guardaroba e/o armadietti a rotazione; la Direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori e i Dirigenti delle Società sportive dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.

Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nel Complesso verranno trattenuti a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale e/o all'Ufficio Oggetti Trovati dell'Amministrazione comunale.

L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica.

Ai frequentatori delle palestre scolastiche o comunque degli impianti con eventuali altri locali attinenti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.

È vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici e/o bar.

È vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.

È vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.

Ad esclusione degli impianti sportivi dotati di apposito parcheggio per gli utenti e/o portatori di handicap, è vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.